CAMERA DEI DEPUTATI N. 1316

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MIGLIASSO, FRANCESE, BIANCHI BERETTA, BALBO, BOSELLI, CALVANESE, DIAZ, CAPECCHI, CECI BONIFAZI, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, FAGNI, FILIPPINI GIOVANNA, GELLI, GHEZZI, LEVI BALDINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MAINARDI FAVA, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, MONTECCHI, PALLANTI, PEDRAZZI CIPOLLA, PELLEGATTA, SANNA, TURCO, UMIDI SALA

Presentata il 3 agosto 1987

Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione nominativa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge riproduce, nella relazione e nell'articolato, il progetto n. 4531 presentato il 13 marzo 1987, il cui esame è stato impedito dalla interruzione della IX legislatura.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di rendere effettivo il principio di parità nell'accesso al lavoro stabilito all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che recita: « è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione ».

Con recenti provvedimenti legislativi (legge 25 marzo 1983, n. 79, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17; legge 19 dicembre 1984, n. 863, di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726) sono state introdotte modifiche sostanziali alla legislazione in materia di avviamento al lavoro. Infatti, la chiamata nominativa è stata introdotta:

a) in caso di assunzioni di nuovo personale a seguito della stipula dei contratti di solidarietà e per una quota pari al 50 per cento del personale di lavoratori assunti a tempo indeterminato per i quali è prescritta la richiesta numerica;

b) per l'assunzione dei giovani da 15 a 29 anni nel caso di stipula dei contratti di solidarietà e dei contratti di formazione e lavoro.

Gli effetti prodotti dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e dai reiterati decreti-legge del marzo 1984 sono quelli di una pesante discriminazione nei confronti delle donne.

I dati forniti nell'allegato allo stato di previsione del Ministero del lavoro per l'anno finanziario 1987 confermano questa preoccupante tendenza. Nel periodo 1983 su 162.442 assunzioni per contratto con finalità formative (articolo 8, comma 1, della legge n. 79 del 1983) sono stati 110.794 maschi e 51.648 femmine pari rispettivamente al 68 per cento e 32 per cento. Le assunzioni per il 50 per cento con richiesta nominativa (articolo 8, comma 6, legge n. 79 del 1983) sono state 119.045 di cui 82.114 maschi e 36.931 femmine pari rispettivamente al 69 per cento e 31 per cento.

Con le norme sul contratto di formazione e lavoro previste dalla legge n. 863 del 1984 la percentuale delle assunzioni relative agli anni 1984, 1985 e 1986 (giugno) è del 61 per cento per le assunzioni di maschi e del 39 per cento di femmine nel Centro-Nord, del 65,5 per cento di maschi e del 34,5 per cento di femmine nel Mezzogiorno.

Per le assunzioni nominative la percentuale rimane invariata e cioè del 69 per cento per maschi e 31 per cento per femmine.

La Costituzione della Repubblica all'articolo 4 « riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto » e « tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni » (articolo 35).

Non vi è alcun dubbio che la possibilità di assumere nominativamente mano d'opera senza nessun vincolo da rispettare per il datore di lavoro e senza nessuna garanzia per il lavoratore mette in discussione, oltreché i contenuti della legge di parità, anche i princìpi costituzionali sopra richiamati. Princìpi che sono stati assunti dallo stesso diritto comunitario. Si veda in proposito la direttiva CEE n. 207 del 9 febbraio 1976, sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale.

La risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 1984 sulla condizione della donna al fine di incrementare l'occupazione femminile, considera necessario, tra l'altro, di « evitare che vengano introdotte discriminazioni dirette e indirette a danno delle donne all'atto della compilazione di graduatorie dei lavoratori in cerca d'impiego, in particolare mediante l'introduzione di punteggi preferenziali a favore dei capi famiglia, considerate le uguali responsabilità dei genitori nei confronti dei figli ».

La presente proposta di legge non mette in discussione la possibilità della chiamata nominativa prevista dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, ma introduce una norma, quella delle quote da destinare alla mano d'opera femminile idonea, disponibile e di pari qualifica, proprio in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 903 del 1977 allorquando fa esplicito riferimento al divieto di « qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione ». Proprio su quest'ultimo aspetto vogliamo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. Cosa vuol dire « indipendentemente dalle modalità di assunzione ?». Vuole certamente significare che il legislatore deve ricercare norme e procedure che consentano di mettere sullo stesso piano di parità, per ciò che attiene l'accesso al lavoro, gli uomini e le donne. La definizione di quote da destinare alle donne in base allo stato di iscrizione alle liste di collocamento è una proposta che tende appunto a ricercare le modalità di assunzione che rispettino il principio di parità.

Nella formulazione della presente proposta di legge siamo partite dalla valutazione delle condizioni reali del paese e dalle novità strutturali intervenute nel mercato del lavoro.

L'entrata massiccia delle donne nel lavoro rompe vecchi equilibri sociali e di costume di cui nessuno può disconoscere il valore dirompente e positivo.

Negli anni 1984, 1985 e 1986, in sostanziale continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti l'offerta di lavoro femminile è aumentata in quantità superiore all'offerta di lavoro globale. Infatti mentre la disoccupazione maschile rappresenta il 7,0 per cento del totale della forza lavoro, quella femminile sale al 17,3 per cento.

Aumenta anche il numero delle donne disoccupate (dal 13,1 al 14,2 per cento). Complessivamente l'inoccupazione femminile diviene il 57,8 per cento dell'inoccupazione globale.

L'allora ministro del lavoro De Michelis nello schema di documento presentato ad agosto 1984 « La politica occupazionale per il prossimo decennio » sosteneva che l'alto tasso di disoccupazione femminile costituiva uno degli elementi delle trasformazioni nella società in atto nei paesi industrializzati. Rilevava altresì che qualitativamente, mentre l'offerta femminile tende ad avvicinarsi per caratteristiche a quella maschile (grazie soprattutto all'aumento del livello di istruzione) emergono, d'altra parte, accentuate esigenze specifiche di questa componente, il che nel quadro della definizione dell'offerta complessiva rende necessario classificarla in rapporto ai livelli di capitale umano acquisiti.

E proprio laddove il ministro ipotizzava politiche inerenti l'accesso al lavoro nel senso « di favorire le chiamate a carattere nominativo » (questione nella quale in questa sede non ci vogliamo intrattenere) sosteneva che « l'unico limite da porsi su questo terreno, è quello relativo alla necessità di mantenere in vita, sia pure adeguandole, norme tali da consentire la promozione di opportunità di lavoro per i soggetti più deboli... ».

Le donne rappresentano una parte di quei soggetti più deboli di cui parlava il ministro, non perché non abbiano dimostrato nel passato e non dimostrino oggi le loro capacità di inserirsi a pieno titolo nel mondo del lavoro, ma in quanto storicamente discriminate nel riconoscimento effettivo della pari dignità come l'articolo 3 della Costituzione solennemente sancisce. Ed è proprio partendo dal riconoscimento di « consentire la promozione di opportunità di lavoro » ad ambo i sessi che si rende indispensabile l'inserimento nell'ordinamento giuridico relativo all'accesso al lavoro, di norme tali da raggiungere questo fine. La nostra proposta della destinazione di « quote » da parte delle commissioni comunali di collocamento, è una proposta aperta al confronto parlamentare. Teniamo conto del fatto che durante il travagliato *iter* dei reiterati decreti-legge sul mercato del lavoro (dal febbraio al dicembre 1984), la Commissione lavoro della Camera aveva accolto la sostanza della proposta che qui formuliamo di nuovo nella X legislatura.

Teniamo conto altresì del significato politico rappresentato dall'accoglimento da parte del Governo di allora, dell'ordine del giorno presentato dalle senatrici Salvato (PCI), Marinucci (PSI), Martini (DC) e approvato dal Senato nella seduta del 13 dicembre 1984, laddove esso recitava: « Il Senato impegna il Governo a emanare direttive affinché le Commissioni regionali per l'impiego nel determinare i criteri sulla base dei quali operano le Commissioni di collocamento di cui all'articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, stabiliscono una presenza adeguata di lavoro tenuto conto del rapporto esistente tra lavoratrici e lavoratori nelle liste di collocamento ».

Vogliamo ancora richiamare l'attenzione dei colleghi sulla portata della questione da noi sollevata e sulla imperiosa necessità di un impegno e un confronto tra tutte le forze politiche parlamentari.

Partendo dall'assunto che « vincere la disoccupazione diventa per i prossimi anni da qui alla fine del secolo, la sfida principale per le democrazie industriali del nord, e anche per la definizione di un più corretto rapporto nord-sud » e dal fatto che lo Stato deve porsi soprattutto il problema di « azioni positive per sviluppare ed accelerare la formazione di do-

manda di lavoro » si tratta di chiederci, se dentro il dramma della disoccupazione non sia aperto il problema specifico della disoccupazione femminile. Secondo noi sì. I dati sullo stato della disoccupazione confermano un cambiamento in profondità nel costume e nella coscienza delle donne. Le giovani generazioni, ragazze e giovani, considerano ormai un fatto del tutto naturale di avere gli stessi diritti nella vita sociale, quindi il diritto al lavoro dopo lo studio. Tutto ciò costituisce un grande potenziale di crescita civile e culturale della società. Dal che la necessità di una risposta da parte del sistema democratico e del legislatore che sappia valorizzare al massimo questo patrimonio di risorse umane che è costituito dagli uomini e dalle donne. È con questa visione che occorre programmare lo sviluppo economico e sociale e governare il mercato del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Contratti di formazione e lavoro).

1. La commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e agli articoli 4 e 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, determina i criteri sulla base dei quali le commissioni circoscrizionali per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, stabiliscono, con motivata delibera, le quote di assunzioni per contratti di formazione e lavoro che devono essere riservate alle lavoratrici idonee e disponibili tenuto conto del rapporto numerico esistente tra lavoratrici e lavoratori iscritti alle liste di collocamento.

ART. 2.

(Assunzioni nominative).

1. I datori di lavoro, nel procedere alle assunzioni su richiesta nominativa di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, devono rispettare la quota di mano d'opera femminile determinata dalle commissioni circoscrizionali di cui all'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in modo da non alterare il rapporto percentuale tra mano d'opera femminile e mano d'opera maschile, relativamente ai lavoratori e alle lavoratrici idonei e disponibili, che abbiano pari qualifica, iscritti alle liste di collocamento.